



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 241 (Codice penale militare di guerra)

Casi di coercizione diretta

Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, previsti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.

Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.

Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'Autorità dalla quale dipende.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Secondo — Disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra
Capo	I — Del procedimento penale, in generale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-241-casi-di-coercizione-diretta/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it